

Numero 01174/2018 e data 03/05/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018

NUMERO AFFARE 00392/2018

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Sperato ARTUSO, Massimo ARTUSO e Stefania ZAMARIOLA, tutti residenti a Piossasco, contro il provvedimento del Comune di Piossasco del 22 ottobre 2012, loro notificato il 25 ottobre 2012, di accertamento d'inottemperanza alle ordinanze 26 settembre 2011 n. 144 e 22 febbraio 2012 n. 29, di demolizione di manufatti edilizi abusivi e d'acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale; nonché di precedenti ordinanze recanti ordini di demolizione di manufatti abusivi o di sospensione della relativa costruzione.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 21 febbraio 2018 n. 1969, con la quale

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso,
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

1.- Con ricorso straordinario recante istanza cautelare, notificato il 19 febbraio 2013 (data di consegna all'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Torino) alla città di Piovascote, alla signora Francesca Delfino e al signor Alessandro Sfilio, i signori Sperato Artuso e Massimo Artuso e la signora Stefania Zammariola (i quali riferiscono di essere comproprietari di un terreno sito in Piovascote alla Via Nino Costa 35/1 e individuato in catasto terreni al foglio 49, mappali 269, 270, 275, 276; e che a fronte dell'inizio di trattative dirette alla vendita del terreno hanno concesso nel 2010 la disponibilità di quel suolo alla suddetta signora Francesca Delfino) hanno impugnato:

A) il provvedimento comunale n. 709-18875/12 del 22 ottobre 2012, notificato ai ricorrenti e alla signora Francesca Delfino in data 25 ottobre 2012 ed avente ad oggetto: *“Notifica di accertamento di inottemperanza all'ordinanza n. 144 del 26 settembre 2011 e all'ordinanza n. 29 del 22 febbraio 2012 e comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale”*;

A1) l'ordinanza comunale n. 144 del 26 settembre 2011, notificata il 26 settembre 2011, la quale ha ingiunto loro, in qualità di proprietari, responsabili ed esecutori delle opere, la demolizione entro 90 giorni delle seguenti opere (che l'atto impugnato afferma abusive perché realizzate in assenza di permesso di costruire, in violazione all'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380): *“Basso fabbricato in legno, di dimensioni circa m. 3,00 × circa m. 3,00, con copertura a due falde con struttura in legno, posto nella parte sud-est della proprietà a circa m. 8,00 (stimati a vista) dal confine con il mappale n. 277 ed a circa m. 6,00 (stimati a vista) dal confine con il mappale n. 286”*;

A2) l'ordinanza comunale n. 6 del 16 gennaio 2012, che ha ingiunto ai ricorrenti l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle seguenti opere (che il comune afferma eseguite in assenza di titolo abilitativo) presso gli immobili siti in Via Nino Costa 35/1 e distinti al catasto terreni al foglio n. 49, mappali n. 269, 270, 275, 276, e consistenti in: *“Basso fabbricato realizzato con struttura in legno e parzialmente tamponato con tavole di legno, con copertura a due falde con struttura in legno e manto in tegole portoghesi. Dimensioni stimate a vista: circa m. 8,00 x circa m. 10,00, altezza minima circa m. 2,50 e massima circa m. 3,00”*;

A3) l'ordinanza comunale n. 16 del 3 febbraio 2012, notificata in data 7 febbraio 2012;

A4) l'ordinanza comunale di demolizione n. 29 del 22 febbraio 2012, notificata il 27 febbraio 2012, che ha ingiunto ai ricorrenti e alla signora Francesca Delfino (in qualità di esecutrice delle opere) la demolizione delle opere oggetto della ordinanza di sospensione n. 6 del 16 gennaio 2012 citata *sub* A2);

nonché:

B) l'ordinanza comunale di demolizione n. 206 del 21 dicembre 2012 notificata in data 8 gennaio 2013 ai ricorrenti in qualità di proprietari sull'immobile sito in località Via Nino Costa 35/1 distinto al catasto terreni al foglio 49, mappali 269, 270, 275, per l'esecuzione delle seguenti opere (che l'atto impugnato afferma abusive perché realizzate in assenza di permesso di costruire, in violazione all'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni): *“installazione di casa mobile di dimensioni, stimate a vista di circa m. 3,50 x circa m. 7,00 di altezza circa m. 3,00”*;

B1) la relativa comunicazione in data 6 dicembre 2012, prot. n. 21645, di avvio del procedimento e di contestazione di abuso edilizio ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. - I ricorrenti denunciano i seguenti vizi di legittimità:

1) Eccesso di potere per travisamento di fatto; violazione del d.P.R. n. 380/2001;

2) Violazione di legge (art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001).

La Città di Piovasasco ha prodotto controdeduzioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile e improcedibile, e comunque infondato.

Il Ministero referente ha espresso l'avviso che il ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato.

Considerato:

1.- Il ricorso, notificato il 19 febbraio 2013, è - a prescindere da ogni altra considerazione - tardivo (perché proposto oltre il termine di 120 giorni di cui all'articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) relativamente all'impugnazione dei seguenti atti:

- l'atto indicato in ricorso *sub* A1): l'ordinanza comunale n. 144 del 26 settembre 2011, notificata il 26 settembre 2011;

- l'atto indicato in ricorso *sub* A3): l'ordinanza comunale n. 16 del 3 febbraio 2012, notificata in data 7 febbraio 2012;

- l'atto indicato in ricorso *sub* A4): l'ordinanza comunale di demolizione n. 29 del 22 febbraio 2012, notificata il 27 febbraio 2012.

2. – Il provvedimento indicato in ricorso *sub* A2) (l'ordinanza n. 6 del 16 gennaio 2012, che, come pure in ricorso è riferito, ha ingiunto ai ricorrenti la sospensione dei lavori relativamente al “*Basso fabbricato realizzato con struttura in legno e parzialmente tamponato con tavole di legno, con copertura a due falde con struttura in legno e manto in tegole portoghesi. Dimensioni stimate a vista: circa m. 8,00 x circa m. 1 0,00, altezza minima circa m. 2,50 e massima circa m. 3,00*”) non risulta in atti; ma comunque relativamente ad esso il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché quella prodromica ordinanza di sospensione, qui non oggetto di autonome censure, è stata poi superata e assorbita dal successivo atto indicato in

ricorso *sub* A4): l'ordinanza comunale di demolizione n. 29 del 22 febbraio 2012, che ha ingiunto ai ricorrenti e alla signora Francesca Delfino (in qualità di esecutrice delle opere), la demolizione delle medesime opere già oggetto di sospensione.

3. - Relativamente all'atto indicato in ricorso *sub* A) (il provvedimento comunale n. 709-18875/12 del 22 ottobre 2012 avente ad oggetto: “*Notifica di accertamento di inottemperanza all'ordinanza n. 144 del 26 settembre 2011 e all'ordinanza n. 29 del 22 febbraio 2012 e comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale*”) il ricorso afferma, richiamando la giurisprudenza in materia, che l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una sanzione riferibile esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può operare nei confronti del proprietario quando risulti in modo inequivocabile la sua estraneità al compimento dell'opera abusiva. Ma il principio invocato non è applicabile al caso di specie, perché non risulta, né invero è affermato nelle prospettazioni in fatto del ricorso (ove trapela invece una risalente solidarietà per la precarietà abitativa della signora Francesca Delfino, cui è ascritto l'abuso), che nella vicenda vi sia stata da parte dei ricorrenti proprietari quella inequivocabile estraneità (*rectius*: inconsapevolezza od opposizione) al compimento dell'opera abusiva.

4. - Relativamente all'atto indicato in ricorso *sub* B) (l'ordinanza n. 206 del 21 dicembre 2012, di demolizione, per assenza di permesso di costruire, di un “*casa mobile di dimensioni, stimate a vista di circa m. 3,50 x circa m. 7,00 di altezza circa m. 3,00*”) e al pregresso e correlato atto *sub* B1) (la relativa comunicazione di avvio del procedimento e di contestazione di abuso edilizio) i ricorrenti sono consapevoli che l'articolo 3, lettera e.5), del citato d.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra gli “*interventi di nuova costruzione*” abbinabili di assenso edilizio anche le “[...] *case mobili [...] che siano utilizzati come abitazioni*”, ma sostiene che la casa mobile in argomento

rientra fra le eccezioni previste dal medesimo articolo 3, lettera e.5), perché, come indicato nella disposizione, si tratterebbe di casa mobile diretta “*a soddisfare esigenze meramente temporanee*”.

Però i ricorrenti non forniscono - come è invece loro onere - un sia pur minimo principio di prova di questa riferita mera temporaneità. Sicché la censura va disattesa.

5. – Il ricorso va dunque respinto, perché in parte irricevibile, in parte improcedibile, in parte infondato.

La definitiva pronuncia sul ricorso assorbe l'istanza cautelare.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba esser respinto.

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa